

AVVOCATURA
546/15 per
COPIA PER
LA NOTIFICA

AVANTI L'ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

– IN SEDE GIURISDIZIONALE –

RICORSO IN APPELLO

di **ROBERTO FERRONATO**, nato in Padova il 24.09.1960 e residente in Campo San Martino (PD), via Busiagio 138, CF FRRRRT60P24G224D, e di **MARGHERITA LOVATO**, nata in Camposampiero (PD) il 28.05.1987 e residente in Campodarsego (PD), via Lovati 20, CF LVTMGH87E68B563E,

entrambi a mezzo dei difensori e procuratori Avv. Alfiero Farinea del Foro di Venezia (CF FRNLFR56L31L736H, Telefax 041985168, PEC alfiero.farinea@venezia.pecavvocati.it) e Avv. Alessio Petretti del Foro di Roma (CF PTRLSS55M25H501M, Telefax 063211683, PEC alessiopetretti@ordineavvocatiroma.org), giusta procura speciale alle liti a margine del presente atto e con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via degli Scipioni 268/A

**Procura speciale
alle liti**

Deleghiamo gli avv.ti Alfiero Farinea e Alessio Petretti a rappresentarci e difenderci, anche in via disgiuntiva, nel procedimento di cui al presente atto, nonché per ogni suo grado e fase, anche in esecuzione ed in opposizione, con ogni inerente facoltà di legge compresa quella di chiamare in causa terzi, proporre domande riconvenzionali, motivi aggiunti, conciliare, transigere, farsi sostituire, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia e sottoscrivere gli atti necessari.

Eleggiamo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni n. 268/A.

Autorizziamo il trattamento dei dati personali per le finalità della presente procura alle liti e dichiaro di esser stato informato dei miei diritti ai sensi degli artt. 10-11-13 della L.675/96.

Roberto Ferronato

Margherita Lovato

sono autentiche
He/pe Fan

– Appellanti –

CONTRO

La **REGIONE DEL VENETO**, in persona del Presidente della Giunta Regionale e/o legale rappresentante p-t, P.I. 02392630279, con sede in Venezia Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901;

– Appellata –

E NEI CONFRONTI DI

BRUNA FERRAMOLA, nata in Mantova il 16.09.1981 e residente in Quistello (MN), via Europa 44 – Nuvolato, CF FRRBRN81P56E897W;

CLORINDA GUIDOLIN, nata in Treviso il 26.10.1969 e residente in Vascon (TV), via Farina 4, CF GDLCRN69R66L407F;

LUCIO VIGOLO, nato in Cornedo Vicentino (VI) il 08.06.1956 e residente in Cornedo Vicentino (VI), viale Tassoni 27, CF VGLLCU56H08D0200

– Controinteressati appellati –

* * *

25 437/76-01-10
COPIA 191

In punto: riforma e/o annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 01048/2015 REG.PROV.COLL. del 07.10.2015 depositata in data 15.10.2015, notificata in data 30.11.2015 (con la quale veniva rigettato il ricorso 1116/2015 RG proposto dai dott. Roberto Ferronato e Margherita Lovato) e, per l'effetto, annullamento dei seguenti provvedimenti impugnati rispetto ai quali si conferma la domanda già svolta in primo grado:

In via principale:

- 1) Annullamento del decreto 20 del 25.06.2015 del Dirigente del Settore Farmaceutico – Protesica – Dispositivi medici della Regione del Veneto con il quale è stata rettificata la graduatoria di merito del concorso straordinario per sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Veneto di cui al DDR 10 del 12.03.2015, con cui è stato dato atto *“che l’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, è da ritenersi sostitutivo dell’Allegato A di cui al richiamato DDR n. 10/2015”* (doc. 1 del fascicolo di primo grado) e della relativa graduatoria, come rettificata (doc. 2 del fascicolo di primo grado), nella parte in cui, a seguito del mancato riconoscimento di punti 1 al dott. Roberto Ferronato per *“idoneità acquisita in precedente concorso”*, colloca i ricorrenti alla posizione 459 anziché alla posizione che agli stessi sarebbe spettata a seguito di tale riconoscimento;
- 2) Annullamento dei verbali della Commissione esaminatrice (doc. 3-15 del fascicolo di primo grado);

In via di stretto subordine:

- 3) Annullamento dei criteri per il riconoscimento del titolo per idoneità acquisita in un precedente concorso, di cui all'art. 6, co. 1, lett. f) del DPCM 298/1994 contenuti nel verbale 1 del 10.06.2013 (cfr. doc. 3 del fascicolo di primo grado), in denegata ipotesi di loro interpretazione secondo quanto indicato nel terzo motivo di ricorso, e, conseguentemente, per quanto occorrer possa, per mero scrupolo, del bando (allegato A alla DGRV 2199 del 06.11.2012) nella parte in cui rimette alla Commissione la

determinazione di tali criteri;

4) Annullamento dell'atto di assegnazione del punteggio ai ricorrenti nella parte in cui non riconosce punti 1 per *"idoneità acquisita in precedente concorso"*;

5) Annullamento, per quanto occorrer possa, degli atti di interpello, di accettazione e di nomina dei controinteressati Bruna Ferramola, Clorinda Guidolin e Lucio Vigolo;

6) Annullamento altresì di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;

* * *

FATTO

1. Il dott. Roberto Ferronato e la dott.ssa Margherita Lovato, odierni appellanti, hanno partecipato, in forma associata, al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di 224 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto (poi rideterminate in 223 a seguito dell'adozione della delibera di Giunta Regionale 2344 del 16.12.2013 – cfr. doc. 22 del fascicolo di primo grado) indetto con Delibera di Giunta Regionale 2199 del 06.11.2012 (doc. 17 del fascicolo di primo grado), pubblicata in BURV 94 del 16.11.2012, presentando la domanda che si allega (doc. 18 del fascicolo di primo grado);

2. Il bando di concorso indetto dalla Regione del Veneto (doc. 19 del fascicolo di primo grado) prevedeva, all'art. 8 – *"Valutazione dei titoli"* – che *"la valutazione verrà effettuata secondo quanto previsto dal DPCM n. 298/1994 e s.m.i. e dall'art. 11, così come modificato dalla legge 7 Agosto 2012 n. 135. La Commissione determina i criteri per la valutazione dei titoli per quanto non espressamente indicato nel presente bando e nella normativa vigente"*.

3. Ai fini della valutazione dei titoli, dunque, le disposizioni contenute nel bando di concorso devono ritenersi integrate con quanto stabilito dal DPCM 298/1994 e s.m.i. (*"Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore"*

farmaceutico” – doc. 20 del fascicolo di primo grado) che espressamente dispone:

Art. 4 – Punteggi – che *“Ciascun Commissario dispone di 10 punti per la valutazione dei titoli e di 10 per la prova attitudinale”*.

Art. 5 – Valutazione dei titoli – che *“Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone: a) fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera; b) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all’esercizio professionale”*.

4. Con specifico riferimento alla *“Valutazione dei titoli di studio e di carriera”* il DPCM stabilisce, all’art. 6, che *“ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera, sono assegnati i seguenti punteggi: a) voto di laurea in farmacia o chimica e tecnologia farmaceutica fino a un massimo di punti 1; b) possesso seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica: punti 0,7; (...); f) idoneità in un precedente concorso, da valutarsi una sola volta: punti 0,2; (...)”*.

5. Trattandosi, come detto, di partecipazione in forma associata, la domanda del dott. Ferronato e della dott.ssa Lovato veniva presentata in unico modulo telematico (prot. 000492 del 10.12.2012 – 050 – cfr. doc.17 del fascicolo di primo grado) utilizzando, come da prescrizione dell’art. 5 del bando, il modulo on-line predisposto dal Ministero della Salute e rinvenibile sul sito www.concorsofarmacie.sanita.it;

6. Parimenti, trattandosi di partecipazione in forma associata, ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso (cfr. doc. 18 del fascicolo di primo grado) la valutazione dei titoli degli odierni ricorrenti veniva effettuata *“sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal DPCM 298/1994 e s.m.i. rispettivamente per ciascuna voce”*.

7. Nella parte della domanda di partecipazione relativa ai propri titoli personali, il dott. Roberto Ferronato indicava, alla voce *“Idoneità”*, di aver conseguito l’idoneità nel corso per sedi farmaceutiche inserendo, alla voce

“estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria”, il numero “1720” ed alla voce “data dell'atto di provvedimento di approvazione delle graduatorie” la data “05-07-2005”.

8. Un tanto il dott. Ferronato faceva forte della **certificazione rilasciatagli dalla Regione Veneto** in data 20.12.2007 (doc. 21 del fascicolo di primo grado) con la quale la *“Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari”* **certificava**, appunto, l' idoneità conseguita dall'odierno ricorrente *“nel concorso pubblico regionale, per titoli ed esame, per il conferimento di sedi farmaceutiche di nuova istituzione e vacanti disponibili per il privato esercizio, bandito con deliberazione della Giunta Regionale n. 1720 del 5/7/2005, parzialmente modificata con deliberazione n. 2410 del 9/8/2005”.*

9. Nessun riferimento veniva fatto dunque, nella certificazione *de qua*, alla delibera di Giunta Regionale con la quale era stata, invece, approvata la graduatoria finale di detto bando di concorso;

10. Il dott. Ferronato, pertanto, incorrendo **in mero errore materiale indotto dalla stessa Pubblica Amministrazione** con la cit. certificazione del 20.12.2007 (cfr. doc. 21 del fascicolo di primo grado), indicava in maniera errata gli estremi del provvedimento richiesto ai fini del riconoscimento del titolo per *“Idoneità”*, indicando gli estremi del provvedimento di approvazione del bando, pur privi dell'indicazione dell'ente emittente, Regione Veneto, anziché quelli del provvedimento di approvazione della graduatoria richiesti dal modulo on-line;

11. Nella prima seduta del 10.06.2013 (cfr. doc. 3 del fascicolo di primo grado) la Commissione *“ai fini della valutazione dei titoli”* dava atto delle norme che regolavano il concorso straordinario e che in caso di partecipazione in forma associata la valutazione dei titoli sarebbe avvenuta per sommatoria.

Procedeva, poi, a esplicitare il punteggio massimo attribuibile per titoli ai sensi dell'art. 5 del DPCM 298/1994.

Proseguiva individuando il punteggio da attribuirsi per ciascun titolo, sempre sulla base di quanto disposto dal DPCM 298/1994.

In merito alla valutazione dei titoli, e relativamente a quanto previsto dall'art. 6, co. 1, lett. f) del DPCM 298/1994 "Idoneità in un precedente concorso", stabiliva nello specifico quanto segue: "decide, conformemente a quanto sopra riportato, di non valutare i titoli per i quali le informazioni (nr. e data dell'atto di approvazione graduatoria – ente – ambito territoriale) inserite nel modulo on line della piattaforma ministeriale tecnologica ed applicativa unica risultano essere assolutamente carenti e prive di elementi minimi utili all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese ovvero non riportano l'indicazione dell'ente di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria e/o l'ambito territoriale unitamente al numero di un atto.

Sotto questo profilo, la Commissione ritiene, per contro, di valutare i seguenti titoli:

- con riferimento alla Regione del Veneto (ambito deducibile):
 - i titoli i cui dati corrispondono alle informazioni richieste nel modulo on-line delle piattaforma ministeriale;
 - i titoli i cui dati, seppur non riportanti puntualmente l'informazione richiesta nel modulo on line della piattaforma ministeriale, consentono comunque l'individuazione dell'atto regionale pertinente (es: indicazione degli estremi del provvedimento di indizione del concorso per il privato conferimento di sedi farmaceutiche in luogo degli estremi del provvedimento di approvazione della relativa graduatoria);
- con riferimento alle altre regioni/provincie autonome:
 - i titoli per i quali i rispettivi enti di conseguimento confermano l'appropriatezza delle informazioni rese".

12. Alla seduta dell'11.03.2015 la Commissione "ratifica l'attività svolta dal competente settore regionale, funzionale all'espletamento delle procedure concorsuali avendo preso atto tra l'altro degli esiti degli accertamenti effettuati in ordine alle autocertificazioni e procede (...) con il predisporre la graduatoria di merito (...)".

La Commissione, inoltre, dava atto che costituiva parte integrante del verbale, tra gli altri, il “*documento in formato pdf di sintesi dei criteri adottati dalla Commissione da pubblicare sul sito internet regionale a titolo informativo*” nonché la “*graduatoria provvisoria del 30.1.2015*” (cfr. doc. 15 e 16 del fascicolo di primo grado).

13. Con decreto 10 del 12.03.2015 (doc. 22 del fascicolo di primo grado), pubblicato in BUR della Regione Veneto 27 del 20.03.2015 il Dirigente del Settore Farmaceutico – Protesica – Dispositivi Medici della Regione Veneto approvava la graduatoria unica del concorso pubblico regionale per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Veneto in cui gli odierni ricorrenti si collocavano alla posizione 458 della graduatoria con punti 40,5;

14. Solo a seguito di istanza di accesso agli atti i ricorrenti acquisivano, tra l’altro, la loro scheda di valutazione e potevano avere contezza del dettaglio dei punteggi loro assegnati dalla Commissione e più precisamente:

AL DOTT. ROBERTO FERRONATO:

1. Punteggi per titoli di studio e carriera:

- a. punti 0,75 per “*laurea principale*”;
- b. punti 0 per “*altre lauree*”;
- c. punti 0 per “*specializzazioni – borse di studio o di ricerca*”;
- d. punti 0 per “*seconda laurea in farmacia o CTF*”;
- e. punti 0 per “*pubblicazioni scientifiche*”;
- f. punti 0 per “*idoneità precedente concorso*”;
- g. punti 0 per “*idoneità nazionale farmacista dirigente*”;
- h. punti 0,5 per “*voto di abilitazione e corsi di aggiornamento*”.

Con specifico riferimento al punto f – “*idoneità per precedente concorso*”, la Commissione esaminatrice così si esprimeva: “*FERRONATO R. – TITOLO F: i riferimenti non sono esaustivi*”.

2. Punteggi per esperienze professionali:

- a. esperienze primi 10 anni punti 23,1945;
- b. esperienze per i secondi 10 anni: punti 9,1811;

c. maggiorazione ruralità: punti 2,6244.

ALLA DOTT.SSA MARGHERITA LOVATO:

1. Punteggi per titoli di studio e carriera:

- a. punti 5,00 per “*laurea principale*”;
- b. punti 0 per “*altre lauree*”;
- c. punti 0 per “*specializzazioni – borse di studio o di ricerca*”;
- d. punti 0 per “*seconda laurea in farmacia o CTF*”;
- e. punti 0 per “*pubblicazioni scientifiche*”;
- f. punti 0 per “*idoneità precedente concorso*”;
- g. punti 0 per “*idoneità nazionale farmacista dirigente*”;
- h. punti 0,5 per “*voto di abilitazione e corsi di aggiornamento*”.

2. Punteggi per esperienze professionali: 0

I concorrenti, odierni appellanti, conseguivano quindi per “*Titoli di studio e carriera*” punti 6,75 poi riparametrati a punti 5,5.

15. La suddetta riparametrazione conseguiva al fatto che il DPCM 298/1994 prevedeva, all’art. 3, che la Commissione esaminatrice fosse composta di 5 membri e agli artt. 5 e 6, relativi alla valutazione dei titoli dei candidati, che ogni singolo commissario disponesse di un punteggio massimo attribuibile per ciascun titolo.

16. In ragione di un tanto, il punteggio totale conseguito dai dott. Ferronato e Lovato veniva riparametrato, come sopra detto, secondo le disposizioni degli artt. 5 e 6 del DPCM 298/1994, da punti 6,75 a punti 5,5, cui si aggiungevano punti 35 per “*esperienza professionale*” e così per un totale di punti 40,5;

17. In ragione di tale attribuzione di punteggio gli odierni appellanti si collocavano alla posizione 458 della graduatoria finale e, quindi, non utile ai fini dell’assegnazione della sede farmaceutica messa a concorso;

18. Avverso il decreto di approvazione della graduatoria e agli atti a esso presupposti gli appellanti proponevano un primo ricorso avanti il TAR Veneto (RG 685/2015, doc. 23 del fascicolo di primo grado) con istanza di sospensiva.

All'udienza di discussione sull'istanza cautelare, fissata per il giorno 10.06.2015, la sezione III del TAR Veneto assumeva l'ordinanza 649/2015, che si allega (doc. 24 del fascicolo di primo grado), con la quale autorizzava l'integrazione del contraddittorio mediante ricorso ai pubblici proclami (cfr. doc. 25) e rinviava per la trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 4 novembre 2015 (nella quale con sentenza 1356/2015 il ricorso veniva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse).

19. Nel frattempo, con decreto 20.06.2015 (cfr. doc. 1 del fascicolo di primo grado) del Dirigente del Settore Farmaceutico – Protesica – Dispositivi medici della Regione del Veneto, veniva rettificata la graduatoria di merito del concorso straordinario per sedi farmaceutiche di cui al DDR 10 del 12.03.2015 e si dava atto *“che l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, è da ritenersi sostitutivo dell'Allegato A di cui al richiamato DDR n. 10/2015”*.

In altri termini la precedente graduatoria veniva sostituita dalla nuova graduatoria approvata con il citato ultimo DDR, che pertanto doveva essere, come effettivamente è avvenuto, impugnata con nuovo ricorso giurisdizionale (come evidenziato nella parte dispositiva del medesimo decreto), rubricato al numero 1116/2015 RG del TAR Veneto.

In detta graduatoria ai ricorrenti veniva comunque riconosciuto il medesimo punteggio riconosciuto nella precedente graduatoria e permaneva pertanto il mancato riconoscimento di punti 1 al dott. Ferronato per *“Idoneità acquisita in precedente concorso”*.

20. Si costituiva in giudizio la resistente Regione chiedendo il rigetto del ricorso.

21. Con Decreto 652/2015 il Presidente della Sezione III del TAR Veneto ordinava l'integrazione del contraddittorio con autorizzazione al ricorso ai pubblici proclami consentendo l'effettuazione di tale adempimento *“mediante pubblicazione, sul sito internet della Regione Veneto – sezione sanità, della presente ordinanza, del sunto del ricorso e dell'elenco*

